DISCIPLINA ORGANICA DEI CONTRATTI DI LAVORO

Art. 47-bis jobs act

Scopo, oggetto e ambito di applicazione

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attivita' di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali. 2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attivita' di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalita' di esecuzione della prestazione

Versione in vigore dal 3 novembre 2019, non più in vigore dal 1 maggio 2026 · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina organica dei contratti di lavoro
Estremi	Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
Capo	V-bis — Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-organica-dei-contratti-di-lavoro/art-47-bis-scopo-oggetto-e-ambito-di-applicazione/versione/15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it